STUDIO DI CONSULENZA LEGALE AZIENDALE E TRIBUTARIA

BATTAGLIONI

Piazzale della Battaglia di Tolentino. 43 – 62029 Tolentino (MC) – Tel/Fax 0733 - 966311

STEFANO BATTAGLIONI

- *Commercialista – Albo Dr. Commercialisti e Esperti contabili n. 139*
- *Revisore Contabile*
- *Economista d'Impresa*
- *Consulente Tecnico del Giudice*

Tolentino, lì 01/03/2012

OGGETTO: Nuove misure per il credito alle PMI

In data 28 febbraio 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Accordo comune per la sospensione e l'allungamento dei debiti verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese in difficoltà nell'attuale congiuntura economica.

L'Accordo prevede in particolare tre specifiche misure:

1. SOSPENSIONE DEI FINANZIAMENTI

- Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui;
- Sospensione per 12 mesi della quota capitale dei canoni di leasing immobiliare e per 6 mesi della quota capitale dei canoni di leasing mobiliare.

Possono essere ammesse a sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009.

La sospensione riguarda solo la quota capitale; pertanto gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie

2. ALLUNGAMENTO DEI FINANZIAMENTI

- Allungamento della durata dei mutui che risultino in essere alla data della firma del presene Accordo: il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari alla durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
- Allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti (anticipi SBF su effetti o ricevute e anticipi su fatture Italia ed estero): la richiesta di allungamento potrà essere fatta in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca

3. AZIONI PER PROMUOVERE LA RIPRESA E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

- Alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal Decr.Legge 6 dicembre 2011 n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

Le condizioni per poter presentare domanda di moratoria sono:

- Possono usufruire degli interventi suddetti le PMI operanti in tutti i settori.
- Al momento della presentazione della domanda, le imprese non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e sconfinanti da oltre 90 giorni.
- Per la sospensione, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

L'operazione di sospensione non comporta un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determina l'applicazione di interessi di mora né commissioni o spese di istruttoria, né garanzie aggiuntive.

La banca che ha aderito all'Accordo effettua una propria istruttoria per valutare caso per caso le singole posizioni e deve darne risposta entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.